



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000969/P

Del 22/09/2015 10 35 06

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII, I, II e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Riordino del Servizio idrico integrato in Regione Campania"
(Reg. Gen. n. 59)

Ad iniziativa dei Consiglieri Ricchiuti e Petracca.

Depositata in data 18 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

I, II e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 22 SET. 2015

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo UDC
Il Presidente

18/9/2015
SARA
Ciminò
Avv. Maria Ricchiuti

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0012370/A
Del 18/09/2015 13 44 01
Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio Regionale
Rosa D'Amelio

Al Direttore Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Sede

Oggetto: trasmissione proposta di legge.

Si trasmette in allegato la proposta di legge avente ad oggetto "Riordino del Servizio Idrico Integrato in Regione Campania".

Napoli 18 settembre 2015

Avv. Maria Ricchiuti
Maria Ricchiuti

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 59

18/09/15
Avv. Maria Ricchiuti

Proposta di Legge

“Riordino del Servizio Idrico Integrato in Regione Campania”

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 59

h e


RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Campania.

Avv. Maria Ricchiuti



Arch. Maurizio Petrasca



Art. 1 - Finalità ed oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Funzioni della Regione	4
Art. 4 - Ambito Territoriale Ottimale.....	5
Art. 5 - Sub Ambiti Territoriali Ottimali	5
Art. 6 - Ente di Governo dell'ATO (E.G.A.).....	5
Art. 7 - Organi dell'E.G.A.	6
Art. 8 - Convenzione	7
Art. 9 - Autorità Tecnica Regionale.....	7
Art. 10 - Valorizzazione del patrimonio idrico	8
Art. 11 - Carta del Servizio Idrico Integrato.....	8
Art. 12 - Gestione degli affidamenti in corso	9
Art. 13 - Clausola valutativa	9
Art. 14 - Disposizione finale e norma di rinvio	9
Art. 15 - Entrata in vigore.....	9


 2

Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. La Regione Campania tutela l'uso delle acque superficiali e sotterranee, promuovendo, una politica volta alla loro riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
2. La presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato in Regione Campania, assicurando una gestione dello stesso rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
3. La seguente proposta di Legge è fondata su tre principi ispiratori essenziali:
 - a. La centralità del ruolo degli Enti Locali rispetto alle funzioni di pianificazione e controllo nell'ambito del servizio idrico regionale, attraverso la definizione di ambiti omogenei perimetrati in base alle caratteristiche idrografiche del territorio;
 - b. L'attribuzione di un ruolo primario agli Enti Locali per la tutela dell'"acqua bene comune";
 - c. L'assicurazione di un supporto tecnico agli Enti Locali attraverso l'istituzione di un Comitato Tecnico di emanazione Regionale che sia di sostegno nelle attività di pianificazione e di controllo.
 - d. La priorità della tutela dell'"acqua bene comune" passa, inoltre, anche per la riqualificazione delle reti idriche, al fine di contenere le perdite dovute alla mancata manutenzione straordinaria che attualmente determina significativi sprechi della risorsa idrica. Ciò comporta la pianificazione di una serie di interventi infrastrutturali non più rinviabili.
4. Ai fini dei principi e dell'oggetto di cui ai precedenti commi 1 e 2, la presente legge:
 - a. Disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) della Regione Campania e gli eventuali sub Ambiti Territoriali (sub ATO) perimetrati in base alle caratteristiche idrografiche del territorio;
 - b. Definisce le funzioni e le competenza della Regione Campania, degli ATO, Enti di Governo degli ATO ed eventuali sub ATO e propri organi, nonché la cooperazione fra gli enti locali compresi in ciascun ambito provinciale o sub provinciale e l'ATO;
 - c. Disciplina le modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
 - d. Disciplina le modalità di partecipazione democratica dei portatori di interesse alla gestione del servizio.



Art. 2 - Definizioni

- I. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a. *Servizio Idrico Integrato* (SII) l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
 - b. *Ambito Territoriale Ottimale*, la dimensione territoriale provinciale per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e controllo del SII;
 - c. *Sub Ambito Territoriali Ottimale*, la dimensione territoriale in cui si articola l'ATO del SII e rappresentativo degli Enti Locali ricadenti nel proprio perimetro;
 - d. *Piano d'ambito*, documento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato delle acque a livello provinciale;
 - e. *Tariffa d'ambito*, la tariffa di base, determinata dall'ATO, ai sensi dell'art. 154 comma 4 del Dlgs 152/2006, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), del richiamato Dlgs 152/2006.

Art. 3 - Funzioni della Regione

- I. Fatte salve le attribuzioni di competenze derivanti dalle norme costituzionali, statali e locali, la Regione Campania, nel quadro del riordino del Servizio Idrico Integrato assume le seguenti funzioni:
 - a. destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito e dai piani predisposti dai Comuni di cui all'art.4 comma 5, con priorità per gli interventi relativi alle infrastrutture strategiche, con l'obiettivo della tutela dell'acqua bene comune attraverso il contenimento delle perdite delle reti idriche;
 - b. vigila sulle attività dell'Ente di Governo dell'ATO ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - c. promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente di Governo dell'ATO e dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
 - d. promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente nonché meccanismi premiali per l'uso oculato della risorsa idrica.



Art. 4 - Ambito Territoriale Ottimale

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come richiamata dall'art. 147 del D.Lgs 152/2006, ai fini della gestione del Servizio Idrico Integrato, il territorio della Regione Campania è articolato in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e in sub Ambiti Territoriali Ottimali (sub ATO). La delimitazione degli ATO coincide con il perimetro amministrativo delle provincie, eventualmente modificabile per favorire il rispetto del bacino idrografico del territorio e delle relative necessità ambientali.
2. La delimitazione degli ATO sarà definita con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Regionale entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione della presente Legge, tenendo conto dei criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, mediante il necessario coinvolgimento, in forma partecipativa, degli Enti Locali interessati.
3. Gli attuali Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, come delimitati dalla legge regionale 25 maggio 1997, n. 14, con l'istituzione dei nuovi ATO, sono soppressi.
4. I Comuni ricadenti nel medesimo ATO si aggregano sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui al successivo art. 8.
5. Sono esclusi dagli ATO i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, all'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di risorse idriche e in autonomia gestiscono il servizio idrico nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità. E' fatta salva la facoltà di tali enti di aderire all'ATO con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 5 - Sub Ambiti Territoriali Ottimali

1. Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza alle specificità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità idrogeologiche, nonché per assicurare una maggiore funzionalità all'azione delle Autorità d'Ambito, il territorio di ciascun ATO può essere ripartito in Sub Ambiti Territoriali Ottimali.
2. I Sub Ambiti Territoriali Ottimali sono aggregazioni di Comuni interne agli ATO, costituiti a mezzo convenzione ai sensi dell'art.30 del D.lgs 267/2000.
3. La delimitazione dei Sub Ambiti Territoriali Ottimali è definita dall'ATO, su proposta degli enti locali interessati, tenendo conto del bacino idrografico ed in funzione delle infrastrutture esistenti sul territorio.

Art. 6 - Ente di Governo dell'ATO (E.G.A.)

1. L'Ente di Governo dell'ATO è l'E.G.A. (Ente di Governo dell'ATO) dotato di personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.



5


2. L'EGA assume le seguenti competenze:

- a. predisposizione e approva il piano d'ambito di cui all'art. 149 del Dlgs 152/2006 costituito da:
 - piano di ricognizione delle infrastrutture;
 - programma degli interventi;
 - modello gestionale ed organizzativo;
 - piano economico finanziario.
- b. individua il soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ambito del proprio ATO di riferimento ovvero nei sub Ambiti Territoriali Ottimali di quest'ultimi ove previsti, e ne affida il servizio secondo le modalità previste dall'attuale normativa vigente in materia;
- c. svolge attività di programmazione, ivi compresa la programmazione di investimenti infrastrutturali, e di controllo operativo, tecnico e gestionale del SII;
- d. predispone ed approva i contratti, e relativi disciplinari, con i soggetti gestori del SII;
- e. determina la tariffa base del SII ai sensi dell'art. 154 comma 4 del D.Lgs 152/2006;
- f. definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale da parte dei soggetti gestori per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego;
- g. provvede alla costituzione di un sistema informativo a livello provinciale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto dell'attività di programmazione e controllo proprie dell'Ente di Governo dell'ATO;
- h. svolge ogni altra funzione di propria competenza prevista dal D.Lgs. 152/2006.

Art. 7 - Organi dell'E.G.A.

1. Sono organi dell'E.G.A.:
 - a. Il Presidente e Vicepresidente;
 - b. L'Assemblea dei Sindaci;
 - c. Il Collegio dei Revisori.
2. Il Presidente dell'EGA è eletto a maggioranza qualificata di 2/3 dall'Assemblea dei Sindaci, al proprio interno, in fase di prima seduta. Dura in carica 3 anni e non può essere rieletto. Non percepisce alcun compenso per le proprie funzioni svolte. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. Rappresenta l'EGA nei rapporti istituzionali e di legge;
 - b. Convoca l'Assemblea dei Sindaci e ne dirige i lavori, nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Sindaci con le maggioranze valide per la nomina del Presidente.



6

3. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni ricadenti nel perimetro dell'ATO. Ciascun Sindaco o loro delegati dei Comuni ricadenti nell'ATO ha diritto di voto in Assemblea in proporzione al numero di abitanti secondo un criterio definito nella convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000. Sono proprie dell'Assemblea dei Sindaci le competenze attribuite all'Ente di Governo come indicate nel predetto art. 6. Il funzionamento e la gestione dell'Assemblea dei Sindaci, in termini di convocazioni, quorum costitutivi e deliberativi, sostituzione membri per cessazione delle cariche ecc. sono definiti in apposito Regolamento di Assemblea approvato dalla stessa entro 15 giorni dal proprio insediamento a maggioranza assoluta dei presenti. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione convoca, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa, le Assemblee dei Sindaci per il relativo insediamento.
4. Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea dei Sindaci secondo le modalità previste nella Convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000. È composto da tre membri effettivi e due supplenti. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e non sono rinnovabili.

Art. 8 - Convenzione

1. La convenzione prevista dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 rappresenta lo strumento per l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato loro attribuite, all'interno degli ATO ed eventuali Sub ATO.
2. L'Assemblea dei Sindaci di cui al precedente art. 7, entro 60 giorni dal proprio insediamento, approva lo schema tipo di Convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 con il supporto della Autorità Tecnica Regionale. La Convenzione dovrà essere sottoscritta da parte dei Comuni associati entro 60 giorni dall'approvazione dello schema di convenzione.
3. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma 2, la Regione provvede in via sostitutiva secondo quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1 lett. b).

Art. 9 - Autorità Tecnica Regionale

1. L'Autorità Tecnica Regionale è costituita da esperti con competenze in materia legale, contabile, ambientale, idrogeologica, ingegneristica, amministrativa.
2. L'Autorità Tecnica è nominata con Delibera di Giunta Regionale. I componenti sono scelti tra il personale tecnico regionale e/o della Pubblica Amministrazione ovvero esterni in possesso di elevata qualificazione professionale, secondo le modalità che verranno definite dalla Giunta Regionale stessa con apposito provvedimento.
3. Sono proprie dell'Autorità Tecnica le funzioni di supporto tecnico operativo all'Assemblea dei Sindaci degli EGA per lo svolgimento di tutte le attività di competenza della stessa ed in particolare la redazione del piano d'ambito, la gestione delle gare per l'individuazione dei



soggetti gestori, la redazione del piano di programmazione e controllo, la redazione delle convenzioni e disciplinari da stipulare con i soggetti gestori, la determinazione base della tariffa del Servizio Idrico Integrato, oltre ad altre eventuali funzioni di supporto richieste da parte degli EGA. La predetta autorità garantirà il coordinamento e l'omogeneità tra i diversi affidamenti dei vari ATO e/o Sub ATO.

4. L'Autorità Tecnica Regionale offre il proprio supporto anche ai Comuni che non aderiscono all'A.T.O.

Art. 10 - Valorizzazione del patrimonio idrico

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 gli acquedotti le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche presenti sul territorio della Regione Campania, fanno parte del demanio, ai sensi degli art. 822 e seguenti del Codice civile, e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. È di competenza anche dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.), la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'art.823 secondo comma, del codice civile, al fine di assicurare una adeguata valorizzazione del patrimonio idrico inteso anche nella sua dotazione infrastrutturale e quindi nella riqualificazione delle reti.

Art. 11 - Carta del Servizio Idrico Integrato

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun E.G.A. definisce la Carta del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta del servizio idrico integrato definisce le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
2. L'EGA assicura un percorso partecipativo con il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nonché degli altri portatori di interesse nella predisposizione di una Carta del Servizio Idrico Integrato con il supporto dell'Autorità Tecnica Regionale.
3. La Carta del Servizio Idrico Integrato è approvata dall'Assemblea dei Sindaci e prevede le modalità di democratico intervento e partecipazione da parte dell'ANCI e degli altri soggetti portatori di interessi, nella definizione dei principi generali di gestione del Servizio Idrico Integrato.
4. I Comuni che non aderiscono all'ATO approvano la Carta dei Servizi secondo quanto previsto dal comma 1.



Art. 12 - Gestione degli affidamenti in corso

1. Gli affidamenti, i contratti, i piani d'ambito e gli atti a essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di produrre effetti alla data dei nuovi affidamenti ai nuovi soggetti gestori.
2. I commissari liquidatori delle soppresse Autorità d'Ambito, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono, di concerto con l'Autorità Tecnica Regionale, alla ricognizione delle attività in essere e disciplinano la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi ATO, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio, da parte dei Comuni aggregati sulla base della convenzione prevista dall'articolo 8, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lvo 267/2000.

Art. 13 - Clausola valutativa

1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni della presente legge, anche in merito ad eventuali modifiche legislative, la Regione esercita il controllo sulla sua attuazione e ne valuta i risultati ottenuti. A tal proposito, con cadenza annuale la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge nonché eventuali proposte migliorative.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGA), cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 14 - Disposizione finale e norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato direttamente dalla presente legge, si fa espresso rinvio al Dlgs 152/2006 in quanto compatibile.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Avv. Maria Ricchiuti


Arch. Maurizio Petracca
